



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

Ordinanza nr. 92 del 29.06.2010

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche, in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su tutto il territorio comunale.

Limitazioni alla vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel territorio comunale, specie in prossimità di esercizi commerciali e nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani, si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte degli stessi giovani, anche minorenni, che porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, piazze, giardini pubblici ed aree verdi in genere, parchi, cortili ed ingressi di civili abitazioni, di contenitori di alimenti e bevande alcoliche – sia integri che in frantumi, oltre di altri oggetti che possono creare pericolo ai cittadini che si trovano a fruire degli spazi sopra citati;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere efficace l'azione di vigilanza sopra indicati, vietare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande, specificatamente in vetro, di alimenti, di rifiuti e di altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche e/o di uso pubblico;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato;

RITENUTO

Di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti in quanto costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone che frequentano gli spazi pubblici;

Che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando nelle ore notturne, su tutto il territorio comunale, la vendita per asporto di bevande contenute in confezioni di vetro;

Che occorre contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

Che è di conseguenza ragionevole ed opportuno disporre il divieto di vendita per asporto, su tutto il territorio comunale, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 21.00 alle ore 3,00;

RISCONTRATO che da più parti si chiedono legittimamente azioni concrete al fine di arginare questa piaga di diffusione dell'alcool soprattutto fra i giovani ed i minorenni, i quali rappresentano un segmento della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo di bevande alcoliche;

CONSAPEVOLE che la stragrande maggioranza degli esercenti bar, ristoranti, ed attività commerciali ed artigianali rispettino la legge ed anche un codice etico che è quello di non dare o vendere bevande alcoliche ai minori, in ogni caso la recente escalation di incidenti stradali, i problemi di ordine sanitario e di sicurezza che tale fenomeno comporta rendono indispensabile ed indifferibile un efficace intervento che non si limiti alla sola persuasione morale, ma altresì all'adozione di iniziative ferme e responsabili da parte delle competenti autorità locali;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 6 del D.L. n° 92 del 23 maggio 2008, convertito in legge n° 125 del 24/07/2008 con la quale si attribuisce la competenza ai sindaci ex art. 54 del T.U. n° 267/2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire fenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini ;

VISTO l'art. 50 del D.Leg. 267/2000 che attribuisce la Sindaco la competenza in ordine alla adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare l'acquisto da parte dei minori di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"

ORDINA

Per tutti i motivi specificati in premessa:

1. E' fatto tassativo divieto in tutto il territorio comunale di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi, supermercati e circoli privati ai **minori di anni 18** bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Tale divieto opera anche nei confronti di soggetti ai quali viene rilasciata autorizzazione di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone;



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

2. E' fatto – altresì – **tassativo divieto di vendere per asporto** – dalle ore 21,00 fino alle ore 03,00 del giorno successivo, in tutto il territorio comunale, **di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore di vetro e non**, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di circoli privati;
3. Sono esclusi da tale divieto i plateatici, anche mediante tavoli e sedie, degli esercizi pubblici durante l'orario di apertura, limitatamente alle bevande somministrate (ovvero vendute e consumate all'interno dei suddetti esercizi), con l'obbligo per i gestori di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati, nonché nei casi di manifestazioni culturali e sportive, spettacoli musicali, sagre e fiere, limitatamente alle aree ad essi dedicati ed adibiti per il tempo di svolgimento delle stesse;
4. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico (marciapiedi, strade, piazze, giardini pubblici ed aree verdi in genere, parchi e vicinanze scolastiche) bevande alcoliche e di qualsiasi gradazione.
5. è fatto divieto di abbandonare in strade, piazze, giardini pubblici ed aree verdi in genere, parchi, cortili ed ingressi di civili abitazioni qualunque contenitore vuoto di bevande in particolar modo di vetro, di alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche.

L'inosservanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 - 2 – 4 - 5 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto; l'inottemperanza, a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale di vigilanza, verrà punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In tal caso all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, con spese a carico dei trasgressori.

I N F O R M A

Che ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge :

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Comunale e trasmessa:



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

- alla Prefettura di Avellino;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- al locale Comando di Stazione Carabinieri;
- al Settore Commercio ed Attività Produttive di Montoro Inferiore;
- a tutti i titolari di attività di commercio su aree private, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, di circoli privati, agli organizzatori di sagre e fiere, nonché resa pubblica nelle forme e modalità ritenute più idonee alla sua massima diffusione.

IL SINDACO

Salvatore Antonio Carratù